

ORIGINALE



COMUNE DI PORCARI
PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 55
in data 19-09-2017
Pubblicata il
Immediatamente eseguibile

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

L'anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

1	FORNACIARI LEONARDO
2	DE TOFFOL FRANCESCA
3	FANUCCHI FRANCO
4	RIMANTI FABRIZIA
5	BAIOCCHI LISA
6	MENCHETTI ROBERTA
7	DEL PRETE DAVID
8	LAMANDINI ELEONORA
9	RAMACCIOTTI PIETRO
10	GIANNONI RICCARDO
11	DELLA NINA MASSIMO
12	FAVILLA CHIARA
13	PISANI BARBARA

Presenti	Assenti
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
13	0

Presiede il Sig. DE TOFFOL FRANCESCA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Domenico Fimmano'.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

LA SEDUTA E' Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis gli interventi....

Illustra l'argomento l'Assessore alle Finanze e Bilancio, Menchetti R.,

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Visto l'articolo 42, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, secondo il quale compete al consiglio comunale esprimere *“indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza”*;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell' art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato co, “Decreto correttivo”);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

Rilevato che per effetto dell'art 24. T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguente condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché' della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) Partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7. D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Porcari e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limiti) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.lgs. n. 175/2016,

a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economia di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;
- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- le partecipazioni "indirette" da considerare sono quelle detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- il Comune di Porcari non detiene partecipazioni indirette come sopra definite e detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

Società	C.F./ Partita IVA	% partecipazione
Toscana Energia S.p.A.	05608890488	0,0132%
Aquapur Multiservizi S.p.A.	01601120460	10,885%
Retiambiente spa	02031380500	1,34%
Società Consortile Energia Toscana Srl	05344720486	0,236%
E.R.P. Lucca s.r.l.	92033160463	1,60%
C.T.T. Nord s.r.l.	01098200494	0,016%

Preso atto che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2017 del 19 luglio 2017, ha approvato le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016", ed al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, ha predisposto un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti, precisando che lo stesso dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel suddetto allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni in oggetto;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilità' dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco n. 1 del 31/03/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, così come rendicontati con relazione a firma del Sindaco (decreto sindacale n. 5 del 31/3/2016), inviata alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo della Toscana in data 27/4/2016, prot. n. 7940;

Preso atto che il presente provvedimento di ricognizione straordinaria costituisce aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, del Piano di Razionalizzazione di cui sopra;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Dato atto che in data 14/09/2017, la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Affari Finanziari e Bilancio;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Giannoni R., Della Nina M., Pisani B., Favilla C.),

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/09/2016 accertandole come da Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; (*allegato A*)
2. Di allegare altresì il modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti allegato alle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, del d. Lgs. n.175/2016" approvate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie con deliberazione n. 19/2017; (*allegato B*)
3. Di dare atto che non sussistono né società da porre in liquidazione, né società che siano oggetto di aggregazione anche mediante fusione, né società che siano oggetto di contenimento dei costi di funzionamento;

4. Di disporre che:
- la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D, L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;
5. Di pubblicare nell' apposita sezione di Amministrazione Trasparente il presente provvedimento, ai sensi della lettera d-bis) dell' art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi dei 13 Consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

C O M U N E D I P O R C A R I
(*Provincia di Lucca*)

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto Rag. Giuliana Maria Lera

RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visti gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 14-09-2017

**Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E
TRIBUTI
(Rag. Giuliana Maria Lera)**

C O M U N E D I P O R C A R I
(Provincia di Lucca)

UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 14-09-2017

Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Giuliana Maria Lera

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DE TOFFOL FRANCESCA

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Fimmano'

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio
il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Fimmano'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a
questo ufficio contro di essa.

Porcari lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Fimmano'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000,
n° 267

Porcari lì, 19-09-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Fimmano'

Copia, per l'esecuzione a:

Area Funzionale Amministrativo/Contabile

Servizio AA.GG.LL.AA	<input type="checkbox"/>
Servizio Demografia e Cimiteri	<input type="checkbox"/>
Servizio Interventi alle Persone	<input type="checkbox"/>
Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura	<input type="checkbox"/>
Servizio Gestione Finanziaria	<input type="checkbox"/>
Servizio Tributi	<input type="checkbox"/>

Area Funzionale Tecnica

Servizio Pianificazione Territoriale	<input type="checkbox"/>
Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo	<input type="checkbox"/>
Servizio Controlli Ambientali	<input type="checkbox"/>

Servizio Polizia Municipale